



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Provincia di Bologna)

DELIBERAZIONE

C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 8

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.**

Addì **OTTO APRILE DUEMILATREDICI**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1)	ARGENTIERI SALVATORE	Presente
2)	NALDI SILVIA	Presente
3)	BUTI CARLO	Assente
4)	FICHI SILVANO	Presente
5)	BAZZIGOTTI DAVIDE	Assente
6)	SANTORO MONICA	Presente
7)	LEONI CLAUDIO	Presente
8)	MAZZA GIANCARLO	Presente
9)	VITALI PAOLO	Presente
10)	VITALI GIORGIO	Presente
11)	VENTURI GUIDO	Presente
12)	BONDI BRUNETTA	Presente
13)	GUIDOTTI ROSSANO	Assente

Partecipa il **Segretario Comunale Franca Leonardi** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Dott. Argentieri Salvatore** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario Generale Dr.ssa Franca Leonardi illustra l'argomento iscritto all'ODG come segue:

“In via generale, la politica tariffaria, fiscale del Comune precede ed è strutturalmente collegata alla costruzione del documento contabile principe dell'Ente cioè al bilancio di previsione; la politica tariffaria segue la predisposizione del bilancio essendo elemento importante di costruzione delle Entrate. Al momento, il termine ultimo per la approvazione del bilancio 2013 è fissato al 30/06/2013; la politica tariffaria IMU 2013 (e detrazioni) invece, probabilmente per un cattivo coordinamento di scrittura delle norme, è legata ad un termine molto particolare (23/04/2013) quindi, in presenza di gestione in esercizio provvisorio e, soprattutto, senza poter contare sui dati certi dell'IMU 2012.

La norma del 2011 prevede infatti che i Comuni debbano inviare al Ministero la delibera IMU entro il 23/04/2013.

L'Amministrazione non avendo (come tutti gli altri Enti) certezza delle assegnazioni IMU 2012, ritiene corretto nei confronti dei contribuenti, al momento, riconfermare le tariffe IMU e le detrazioni già deliberate per il 2012, riservandosi eventuali variazioni in più o in meno in corso di esercizio finanziario”.

Il Sig. Sindaco conferma il mantenimento del medesimo bassissimo prelievo tariffario IMU nel 2013 come nel 2012, impegnandosi a monitorare la situazione ai fini del pareggio di bilancio. Ci tiene a ricordare il fatto che l'imposizione IMU seconda casa, a Castel d'Aiano, presenta la pressione più bassa di tutta la Montagna. Si Farà tutto il possibile per mantenere l'attuale situazione per tutto l'anno 2013.

Il Consigliere Capogruppo di Opposizione Giorgio Vitali chiede e riceve ulteriori chiarimenti sul testo della delibera riflettente l'oggetto.

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;

b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;

c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo per l'anno 2013 saranno stabiliti con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei

comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;

- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 13/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha determinato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria;

Accertato che il gettito IMU incassato nell'anno 2012 ammonta a €. 905.328,17 – dato non ancora definitivo;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 13/06/2012 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro*

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto inoltre l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";*

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili;

Rilevato che ai comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012;

Dato atto:

- che il Comune di Castel d'Aiano è classificato montano nell'elenco dei comuni italiani predisposti dall'ISTAT e che pertanto ai sensi dell'art. 9 comma 8 Dlgs 23/2011 e successive modificazioni, sono esenti da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 situati nel comune;
- che i terreni agricoli siti nel Comune di Castel d'Aiano sono esenti da IMU ex art. 7 comma 1 lettera H del Dlgs 504/92 applicabile anche all'IMU e che tale esenzione si rende applicabile anche ai terreni incolti come precisato nella circolare n. 5/E dell'Agenzia delle Entrate del 11/03/2013;

Ritenuto di apportare, per l'anno 2013, le seguenti variazioni alle aliquote di base dell'imposta municipale propria, mantenendo la detrazione per abitazione principale nella misura prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/11;

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	+ 1,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+ 1,90
Altri immobili (compreso aree edificabili)	+ 1.90

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2012 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2013 ammonta a €.1.341.500,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 16/02/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di conformità sulla proposta di deliberazione in oggetto, che si allegano;

Con i seguenti voti espressi palesemente: presenti componenti Consiglio n.11, votanti n.11, favorevoli 11, astenuti n. 0 contrari n. 0,

DELIBERA

1. di stabilire per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Variazione Aliquota di base +/-	Aliquota complessiva anno 2013	Quota spettante al comune	Quota spettante allo Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	+ 1,00	5,00 per mille	5,00 per mille	0,00
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	+ 1,90	9,50 per mille	1,90 per	7,60 per

			mille	mille
Altri immobili (compreso aree edificabili)	+1,90	9,50 per mille	9,50 per mille	0,00
Detrazione per abitazione principale	€. 200,00			

2. Di dare atto che

- l' aliquota ridotta di 5,00 per mille prevista per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui all'art. 13 comma 2 del DL 201/2011 si applica anche alle fattispecie assimilate alla abitazione principale di cui all'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

- la detrazione per abitazione principale di €. 200,00 è maggiorata di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale. L'importo massimo della maggiorazione è pari a € 400,00;

3. di stimare in € 1.439.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate di cui €. 97.500,00 di competenza dello Stato;

4. di demandare la decurtazione del gettito IMU / il Fondo di solidarietà comunale derivante in attuazione dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 a successivo momento quando il Ministero dell'Interno avrà reso nota la quantificazione;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 23 aprile, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito: presenti 11 – favorevoli 11 – contrari 0 - astenuti 0, la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. SALVATORE ARGENTIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi

dal 12/04/2013 al 27/04/2013

La presente deliberazione è copia conforme conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

La deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/04/2013 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/200;

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI



COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Provincia di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 8 del 20/03/2013

C.C.

Deliberazione n. 8 del 08/04/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, li 20/03/2013

Il Responsabile di P.O.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, li 08/04/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PARERE DI CONFORMITA'

(ex Art. 4 - 3° comma - Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Castel d'Aiano)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Castel d'Aiano, li _____

Il Segretario Generale